

Proc. n° 18 R.G.A.C.C.

## REPUBBLICA ITALIANA

### TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

*dott. Nicola Valletta*

ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 18 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente

tra

residenti in Chieti ed ivi elettivamente domiciliati alla via presso lo studio dell'avv. ,  
rappresentati e difesi dall'avv. del Foro di Pescara  
in forza di procura in atti;

**-OPPONENTE-**

e

-legale r.nte- con sede in ed elettivamente domiciliata in Chieti al , presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso monitorio;

**-OPPOSTO-**

**OGGETTO:** opposizione all'esecuzione; risarcimento del danno.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI** (ud. 15/1/2020): le parti richiamano le richieste rese negli scritti difensivi utili.



## CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' resa opposizione all'esecuzione intrapresa dall'ente convenuto (pignoramento notificato il 3/10/'14) e fondata su mutuo ipotecario (erogazione di € 320.000,00) rogato con atto dell'8/7/'09 in atti.

In particolare il mutuante si avvale di clausola risolutiva, adducendo inadempimento del mutuatario per € 320.459,26 (come da precetto in atti).

Parte opponente:

- deduce e argomenta su superamento della soglia usuraria e su inefficacia della cd. clausola di salvaguardia, presente nel contratto "de quo"; argomenta da ciò –sulla base di perizia stragiudiziale- gratuità del mutuo e posta contabile a proprio favore per € 21.151,44 a titolo di interessi non dovuti;
- afferma sussistere "*premeditazione*" nella predisposizione del testo contrattuale che indica la clausola con doppia sottoscrizione;
- argomenta su violazione della buona fede, di direttive comunitarie, del codice del consumo;
- rende eccezione di compensazione e domanda di ripetizione.

Chiede annullarsi il pignoramento e –ritenuta gratuità del mutuo per superamento della soglia usuraria degli interessi pattuiti- in via di riconvenzione ripetersi le somme versate; con condanna al risarcimento del danno e condanna ex art. 96 cod. proc. civ. Le conclusioni più dettagliatamente si leggono alle pagg. 17-19 della citazione.

Parte convenuta contrasta le richieste attoree, argomentando sulla validità dei patti negoziali e sull'inadempimento del mutuatario, foriero della risoluzione.

Rende conclusioni in linea con dette argomentazioni, ed esse più dettagliatamente si leggono alle pagg. 15-15 della comparsa di risposta.



All'esito di CTU contabile la causa è giunta alla fase decisoria.

Va preliminarmente rilevato che la produzione documentale resa dalle parti non dà affatto contezza che il mutuo sia stato erogato a \_\_\_\_\_ in qualità di consumatore, solo rivenendosi nel contratto non univoca dichiarazione del mutuatario circa "proprie esigenze di liquidità" e invece facendosi esplicito riferimento alla sua attività professionale di agente assicurativo.

Ciò chiarito, va rilevato che è stato chiesto al CTU di procedere al riscontro della usurarietà confrontando le soglie fissate dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento con il tasso contrattuale, determinandolo maggiorando il T.A.N. contrattualizzato delle commissioni (inclusa la CMS) remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e in caso di riscontrata usurarietà, azzerando qualsiasi addebito per interessi, spese, commissioni.

E' stato chiesto di valutare a fini usurari il costo promesso per il caso di estinzione anticipata, perché:

- non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
- la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
- trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico *ex ante* al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai



fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;

- qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione).

Quanto a possibile sommatoria tra interessi corrispettivi ed usurari, è stato chiesto al CTU di procedere in questi termini:

- se il contratto prevedesse interessi di mora (in sostituzione a quelli corrispettivi) alla scadenza della rata e sull'importo della rata, oltre ad interessi corrispettivi (con capitalizzazione) su residuo del capitale mutuato, allora non proceda ad alcuna sommatoria e la usurarietà sia valutata separatamente per le due pattuizioni;
- proceda invece a sommatoria se invece il contratto prevedesse clausole del tipo "*il mancato integrale pagamento di numero x rate determinerà interessi di mora nella misura di x punti percentuali in più sul tasso originario*".

In esito alle valutazioni e rilevazioni del CTU, osserva il decidente che nessuna sommatoria deve porsi nel caso di specie, vertendosi nella prima delle due ipotesi sopra specificate.

Il CTU –con metodologia esplicitata in relazione e condivisa dallo scrivente– ha rilevato:

- con riferimento agli interessi corrispettivi, pattuizione di TAEG al 6,03% e dunque inferiore alla soglia usuraria (pari a 6,690% e cioè: 4,46+50%);
- con riferimento agli interessi moratori, pattuizione in misura del 9,03% (6,03+3); essa è inferiore alla soglia usuraria (pari –per gli interessi moratori– al 9,84% e cioè: 4,46+2,1+50%);



- con riferimento alla penale per estinzione anticipata, il CTU ha rilevato superamento della soglia fino alla 34ma rata (su 180).

In ordine alla commissione di estinzione anticipata, osserva lo scrivente che la tesi che nega la sua rilevanza -ai fini di eventuale superamento della soglia usuraria- si basa sull'assunto per il quale la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare (taluno dice indennizzare) la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà. Con la conseguenza che verrebbero a sovrapporsi dati (interessi corrispettivi e penale) eterogenei perché aventi funzione diversa.

La tesi non convince nella premessa.

Nel contratto di mutuo il fattore tempo opera in favore di entrambe le parti: oltre che ovviamente per il mutuatario, anche per il mutuante, che proprio nella maturazione nel tempo degli interessi corrispettivi coglie il profitto della propria intermediazione finanziaria.

Stando così le cose, nel momento in cui si pattuisce facoltà di recesso anticipato al mutuatario e si conviene costo per detta facoltà (e si badi che si tratta di strumenti negoziali totalmente volontari), inevitabilmente la funzione di questa somma non è limitata a "*compensare*" o a "*indennizzare*" il mutuante: essa è invece lo strumento con il quale il mutuante (nel caso di specie: la banca) comunque trova remunerazione alla propria attività professionale di intermediazione finanziaria, con nuovo bilanciamento degli interessi (cioè: a fronte dell'incertezza su regolari futuri pagamenti rateali si ha la certezza di pagamento immediato e si conviene nuovo profilo di costo – per il mutuatario- e di remunerazione e cioè profitto per il mutuante).

In definitiva allora la commissione di estinzione anticipata è un costo inerente all'erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, e ne stimola il regolare adempimento, costituendo un succedaneo –sempre in



chiave remunerativa- delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell'anticipata estinzione. La commissione di estinzione anticipata è quindi da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG.

Né è a dirsi che, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente e che gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili.

Al riguardo, e sulla base della natura remunerativa della clausola, osserva il giudice che una pattuizione -che contemporaneamente preveda una facoltà per una parte (nel caso di specie: recesso anticipato, in sé non prevista nel contratto di mutuo, in cui ovviamente il fattore tempo è posto nell'interesse di entrambe le parti e dunque anche per banca, costituendo come detto anzi il fattore maggiore di lucro) e un costo per l'esercizio di detta facoltà- concreta inevitabile promessa di interesse ultroneo e non rileva che la sua usurarietà sia limitata a frazione temporale (nel caso di specie, come da rilevazioni del CTU, essa cessa dopo la 34ma rata di 180) e nemmeno che detta facoltà sia stata o no esercitata, essendo sufficiente per legge la promessa di qualsiasi tipo di interesse per determinare la illiceità della clausola.

Piuttosto, la parte beneficiaria della penale (la banca) ben potrebbe:

- limitare la facoltà di recesso a rata successiva a quella limite per la usurarietà (nel caso di specie: dopo la 34ma rata), atteso che detta usurarietà va valutata solo quando genetica e non anche quando sopravvenuta;
- oppure comunque porre una clausola di salvaguardia (Cass. 26286/9).

Nel caso di specie, il contratto prevede detta clausola solo per gli interessi moratori e non anche per quelli corrispettivi (tra cui ricomprendere la somma



derivante dalla clausola di recesso anticipato, stante la sua natura remuneratoria)

Va quindi preso atto di esistenza di clausola contrattuale palesante usura genetica del contratto di mutuo “de quo”, che quindi diviene gratuito.

Ovviamente il mutuatario è comunque tenuto alla restituzione del capitale residuo, rilevato dal CTU nella misura di € 302.879,30.

Quanto alle voci di danno addotte dall’opponente, esse non trovano riscontro o allegazione alcuna e le relative domande risarcitorie vanno quindi respinte.

L’opposizione va allora respinta, limitando però la posta contabile a debito dell’opponente alla misura di € 302.879,30 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

La regolazione delle spese segue la soccombenza e la liquidazione opera ex D.M. 55/’14 (scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00), previo compensazione in ragione del 50% e quindi:

- fase di studio: € 3.375,00;
- fase introduttiva: € 2.227,00;
- fase di trattazione: € 9.915,00;
- fase decisoria: € 5.870,00;

e così in totale € 21.387,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%. Spese di CTU definitivamente in solido su entrambe le parti.

### **P.Q.M.**

il Giudice del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 834/’18 R.G.A.C.C. così decide:

- rigetta l’opposizione ma limita la posta contabile a debito dell’opponente alla misura di € 302.879,30 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;



- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, previa compensazione in ragione del 50% e liquida l'intero in € 21.387,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%. Spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.

*Chieti 30/6/2020.*

*Il Giudice  
(dott. Nicola Valletta)*

